



Sommario

LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI MATURATI NEL 2022	2
<i>PREMESSA</i>	<i>2</i>
<i>UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE</i>	<i>2</i>
<i>TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E CASI DI ESONERO</i>	<i>3</i>



LA COMUNICAZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA ENERGETICI MATURATI NEL 2022

Rif. normativi:

Artt. 6, commi 1, 2, 3, 4, e 7, DL n. 115/2022

Artt. 1, commi 1, 2, 3, 4 e 2, DL n. 144/2022

Art. 1, DL n. 176/2022

Provvedimento Agenzia Entrate 16.2.2023

PREMESSA

Gli artt. 2, comma 5, DL n. 144/2022 c.d. "Decreto Aiuti-ter" e 1, comma 6, DL n. 176/2022, c.d. "Decreto Aiuti-quater", prevedono che **entro il 16/03/2023** i beneficiari dei crediti d'imposta di seguito elencati devono inviare all'Agenzia delle Entrate, a pena di decadenza dalla fruizione del credito residuo, un'apposita comunicazione contenente l'importo del credito maturato nel 2022:

- crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 6, DL n. 115/2022, relativi al terzo trimestre 2022;
- crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3 e 4, DL n. 144/2022, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022;
- crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica / gas naturale ex art. 1, commi 1 e 2, DL n. 176/2022, relativi al mese di dicembre 2022;
- crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, in relazione alla spesa sostenuta per l'acquisto di carburante ex art. 2, DL n. 144/2022 effettuato nel quarto trimestre 2022.


UTILIZZO DEI CREDITI D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE

I crediti d'imposta in esame devono essere utilizzati in compensazione entro i seguenti termini.

Termini utilizzo compensazione crediti d'imposta	
Crediti d'imposta acquisto energia elettrica / gas naturale, relativi: <ul style="list-style-type: none">• al 3 trimestre 2022• ai mesi di ottobre e novembre 2022• al mese di dicembre 2022	ENTRO IL 30/09/2023
Crediti d'imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola / agromeccanica / della pesca, acquisto carburante 4 trimestre 2022.	ENTRO IL 30/06/2023

Il mancato invio della comunicazione entro il 16/03/2023, comporta **l'impossibilità di utilizzare il credito residuo in compensazione nel mod. F24 a decorrere dal 17/03/2023.**





Così, ipotizzando un credito energetico relativo al terzo trimestre 2022 pari a Euro 3.450, nel caso in cui alla data di presentazione della comunicazione in esame (entro il 16/03/2023) sia stato utilizzato in compensazione per Euro 1.800 è necessario presentare la stessa comunicando il credito maturato (Euro 3.450) pena la decadenza dall'utilizzo dell'ammontare residuo (Euro 1.650) dal 17/03/2023.

TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE E CASI DI ESONERO

La comunicazione va presentata entro 16/03/2023 dal beneficiario del credito d'imposta (direttamente oppure tramite intermediario abilitato) in via telematica mediante i canali dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) oppure attraverso il servizio web disponibile nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia.

Per i crediti d'imposta spettanti, il beneficiario può inviare una sola comunicazione valida, per l'intero importo del credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell'ammontare già utilizzato in compensazione nel modello F24 fino alla data della comunicazione stessa.

Per poter rettificare una comunicazione inviata è necessario richiedere l'annullamento e procedere all'invio della nuova comunicazione entro il 16/03/2023.

La comunicazione **non deve/non può** essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia:

- **interamente utilizzato il credito** maturato in compensazione tramite il modello F24.
Così, ad esempio, si ipotizzi di avere a disposizione i crediti energetici per il terzo trimestre 2022 e per i mesi di ottobre/novembre/ dicembre 2022. Il primo, pari a Euro 2.200, è stato interamente utilizzato nel mese di novembre 2022, quello di ottobre/novembre, pari a Euro 1.800, è stato interamente utilizzato nel mese di gennaio 2023 e quello di dicembre, pari a Euro 900, è stato utilizzato per Euro 300 nel mese di febbraio 2023. La comunicazione all'Agenzia va effettuata soltanto per il credito relativo a dicembre 2022, sempreché alla data di invio della stessa non sia stato utilizzato il residuo importo di Euro 600;
- **già comunicato** all'Agenzia delle Entrate **la cessione del credito**, fatto salvo che:
 - la comunicazione della cessione sia stata annullata;
 - il cessionario abbia rifiutato il credito.

Come precisato nelle Motivazioni del Provvedimento 16/02/2023 l'invio della comunicazione non preclude la possibilità di procedere successivamente con la cessione del credito.

Lo Studi Negri e Associati rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

